



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 28 aprile 2017

Alle Aziende TPL

**Informativa n. 010/17**

L o r o   S e d i

**OGGETTO:** Rimborsio accise sul gasolio per il noleggio autobus con conducente – Parere della Commissione Europea.

Informiamo le aziende associate che, a seguito di quesito avanzato dall'associazione ANAV, la Direzione Fiscalità e Unione Doganale della Commissione Europea ha chiarito come nel novero dei soggetti legittimati ad ottenere il rimborso delle accise sul gasolio debbano rientrare anche coloro che svolgono servizi di noleggio autobus con conducente.

In particolare, con il parere in oggetto la Commissione Europea ha chiarito come la previsione della Direttiva 2003/96/CE che consente agli Stati membri di applicare un'aliquota di accisa ridotta ai soggetti che utilizzano il gasolio a scopo "*commerciale*" non sia suscettibile, in sede di recepimento, di interpretazione restrittiva.

Sul punto, occorre ricordare come, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b), della citata Direttiva, per "*gasolio commerciale utilizzato come propellente*" debba intendersi quello utilizzato per il "*trasporto regolare o occasionale di passeggeri*", senza distinzione alcuna in ordine alla tipologia di servizio.

Ciò posto, dunque, l'esclusione di detti servizi ad opera della disciplina nazionale attuativa della Direttiva (D.Lgs. n. 26/2007) si porrebbe in contrasto con le finalità e le previsioni della citata normativa europea che, a giudizio della Commissione, non consente allo Stato membro la possibilità di introdurre una definizione di "*gasolio commerciale*" differente e più restrittiva rispetto a quella sopra riportata.

In ragione di tutto quanto sopra, si invitano le aziende in indirizzo, qualora interessate, ad avanzare domanda di rimborso nei termini di legge all'Agenzia delle Dogane utilizzando i formulari dalla stessa predisposti, sia con riguardo al primo trimestre 2017, sia con riferimento alle annualità pregresse sino a cinque anni addietro. Relativamente a tale ultimo aspetto, difatti, si ritiene che la situazione di incertezza normativa sino ad oggi registratasi a causa della evidente discrasia tra la normativa europea e quella nazionale, avallata, peraltro, dai costanti orientamenti della competente Amministrazione Finanziaria, sia circostanza sufficientemente idonea a legittimare una richiesta in tal senso, posto il venire in essere del diritto al rimborso, almeno sotto il profilo potenziale, quantomeno solo a seguito del parere favorevole recentemente rilasciato dalla Commissione Europea.

Al fine di consentire un monitoraggio in ordine all'esito delle richieste di rimborso, sì da permetterci un'attenta e celere riflessione in ordine ad eventuali successive azioni da intraprendere per assicurare una proficua definizione dell'intera questione, invitiamo le suddette aziende a trasmetterci all'indirizzo [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it) copia delle domande avanzate relativamente a quanto in parola.

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005



Tutto ciò premesso, si forniscono di seguito alcune istruzioni operative da seguire nella compilazione e presentazione della modulistica.

➤ Termine di presentazione delle dichiarazioni

Posto che la dichiarazione relativa ai consumi di gasolio effettuati deve essere presentata entro il mese successivo a quello di conclusione del trimestre solare di riferimento (ossia, per il I trimestre 2017 entro il 2 maggio p.v.), si precisa come detto termine abbia carattere ordinatorio e non perentorio (v. nota Agenzia delle Dogane n. 62488/2012), fermo restando il termine decadenziale di due anni decorrente dal giorno in cui il rimborso avrebbe potuto essere chiesto (art. 14, D.Lgs. n. 504/1995). Relativamente a tale ultimo aspetto e limitatamente alle annualità pregresse si rinvia a quanto sopra argomentato in ordine al momento in cui il diritto di cui si discute può ritenersi sorto.

➤ Modalità di compilazione delle dichiarazioni

L'azienda interessata dovrà presentare la dichiarazione per ciascun trimestre solare di riferimento utilizzando l'apposita modulistica fornita dall'Agenzia delle Dogane (relativamente al I trimestre 2017 v. Allegato 1, ovvero cliccare il seguente link <https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2017>) e presentarla all'Ufficio dell'Agenzia medesima territorialmente competente secondo le modalità di cui al D.P.R. 9 giugno 2000 n. 277.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia dei certificati di immatricolazione degli autobus in servizio di noleggio ed i relativi titoli di possesso, con impegno a presentare, su richiesta dei competenti uffici, i documenti giustificativi concernenti gli altri elementi dichiarati nella modulistica.

Per ragioni di opportunità si raccomanda le aziende di presentare separatamente la dichiarazione di consumo relativa al gasolio impiegato nello svolgimento dei servizi di linea di competenza statale, regionale e locale di cui al D.Lgs. n. 422/1997, D.Lgs. n. 285/2005 e Reg. UE n. 1073/2009, rispetto a quella relativa al gasolio utilizzato per il noleggio autobus con conducente, per il quale, peraltro, si consiglia di fruire del beneficio in parola esclusivamente mediante rimborso e non con compensazione.

Al riguardo, inoltre, poiché il modello predisposto dall'Agenzia (v. allegato 1) richiede nel "Quadro C" l'indicazione degli "Altri automezzi riforniti a mezzo distributore privato (Quadro B) non aventi titolo alla riduzione degli oneri", si precisa quanto segue:

- Se l'azienda interessata ha già trasmesso la dichiarazione di consumo relativa ai servizi di competenza statale, regionale e locale: nel presentare la nuova dichiarazione relativa al rimborso per il gasolio utilizzato nei servizi di noleggio, si dovrà compilare il "Quadro A" precisando che i veicoli ivi indicati sono già stati inseriti nel "Quadro C" della precedente dichiarazione già trasmessa, ma che, alla luce delle indicazioni al riguardo fornite dalla Commissione Europea – DG Taxation rif. Ares (2017)920042, l'azienda ha preso contezza del proprio diritto ad ottenere il rimborso anche con riguardo al gasolio utilizzato per i servizi a noleggio con conducente.
- Se l'azienda non ha ancora trasmesso la dichiarazione di consumo relativa ai servizi di competenza statale, regionale e locale: nel presentare detta dichiarazione, si potranno



inserire i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente nel “*Quadro C*”, precisando però che, atteso quanto chiarito dalla Commissione Europea – DG Taxation rif. Ares (2017)920042, in merito ai medesimi veicoli sarà trasmessa separata dichiarazione ai fini della riduzione dell’accisa sul gasolio per autotrazione. Nella seconda dichiarazione si compilerà sempre il “*Quadro A*” nei termini di cui al precedente punto.

Nel particolare caso di autobus oggetto di distrazione (ossia utilizzato solo parzialmente per lo svolgimento di servizi di noleggio con conducente) e sempre ferma restando la separazione delle dichiarazioni, appare opportuno che l’azienda, nel compilare la seconda modulistica relativa al gasolio impiegato per il solo servizio di noleggio, precisi che quello specifico veicolo è oggetto di distrazione ai sensi del D.M. 23 dicembre 2003 e che pertanto, i quantitativi di gasolio indicati nella medesima dichiarazione si riferiscono esclusivamente a quelli utilizzati per lo svolgimento di servizi di noleggio, avendo, di contro, già separatamente indicato nella prima dichiarazione i consumi di carburante utilizzato per i servizi di linea di competenza statale, regionale e locale di cui al D.Lgs. n. 422/1997, D.Lgs. n. 285/2005 e Reg. UE n. 1073/2009.

➤ Importo e fruizione del beneficio

Atteso quanto già chiarito in ordine al ritenuto diritto ad ottenere il rimborso sino al quinquennio antecedente il rilascio del parere da parte della Commissione Europea, si ricorda che l’agevolazione è pari a:

- € **189,98609** per mille litri di prodotto per i consumi effettuati dal 1° aprile al 7 giugno 2012;
- € **209,98609** per mille litri di prodotto per i consumi effettuati tra l’8 giugno e il 10 agosto 2012;
- € **214,18609** per mille litri di prodotto per i consumi effettuati tra l’11 agosto 2012 ed il 28 febbraio 2014;
- € **216,58609** per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2014;
- € **214,18609** per mille litri di prodotto per i consumi effettuati tra il 1° gennaio 2015 ed il 2 dicembre 2016;
- € **214,18** per mille litri di prodotto per i consumi effettuati tra il 3 dicembre 2016 ed il 31 marzo 2017.

In merito alla nozione di “*consumi*” si rammenta che l’Agenzia delle Dogane, con nota n. 45963 del 20 aprile 2012, ha chiarito che “*per litri consumati devono intendersi quelli riforniti, quali risultanti dalle indicazioni riportate in fattura*” e che “*conseguentemente (omissis), il momento di effettuazione della fornitura del gasolio costituisce il parametro per imputarne il consumo al corrispondente periodo di vigenza dell’incremento di accisa*”. A tale nota ministeriale può farsi utile riferimento per ogni ulteriore chiarimento in merito alla determinazione dei litri consumati (anche in caso di rifornimenti da depositi/distributori di carburante interni alle aziende).



Si precisa, altresì, che il beneficio del rimborso dell'accisa non compete, in ogni caso, in relazione al gasolio consumato dai veicoli:

- di categoria Euro 0 a partire dai consumi di gasolio effettuati a partire dal 1° gennaio 2015 (articolo 1, comma 233, della L. n. 190/2014);
- di categoria Euro 2 o inferiore a partire dai consumi di gasolio effettuati a partire dal 1° gennaio 2016 (articolo 1, comma 645 della L. n. 208/2015), anche se dotati di filtro antiparticolato (Agenzia delle Dogane, nota RU 28154 del 7 marzo 2016).

In ordine, poi, alle annualità pregresse, si consiglia di utilizzare la modulistica tempo per tempo predisposta dall'Agenzia delle Dogane secondo le consuete scadenze trimestrali e reperibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Si allega, infine, un modello di lettera di accompagnamento da presentare all'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Dogane con la quale si chiariscono le motivazioni dell'istanza di rimborso anche per i servizi di noleggio (allegato 2).

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE TPL  
(Livio Ravera)

All.